



INfilcams

CONTRATTO: I PUNTI QUALIFICANTI DELL'INTESA

Seguendo l'ordine dell'indice evidenziamo i punti più significativi dell'ipotesi sottoscritta con le associazioni datoriali associate a Confcommercio per il rinnovo del CCNL del settore del Turismo.

POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE

Nella parte riguardante il governo del settore è importante segnalare come, per quanto riguarda il sostegno al reddito, vi sia la richiesta condivisa da tutti di separare l'erogazione della quota spettante al pubblico da quella erogata dall'ente bilaterale, evidenziando in questo modo la natura diversa di questi due tipi di integrazione al reddito.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Pari opportunità

Si impegna l'ente bilaterale a finanziare ricerche ed analisi, tutti gli anni, per avviare le conseguenti azioni positive.

Secondo livello di contrattazione ed effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello

Al fine di dare certezze al secondo livello di contrattazione e determinare gli incrementi economici derivanti da questo livello di contrattazione, si è creato un fondo di garanzia con una quota di 210 euro da erogare, attraverso intesa sindacale, a tutte le realtà, aziendali o territoriali, che non hanno sino ad ora alcun tipo di accordo di 2° livello. Comunque in tutti i casi di mancato accordo entro la data dell'ottobre 2012, dovrà essere erogata la cifra di 125 euro. Significativo che si sia stabilito il principio che tale cifra deve essere percepita anche dai contratti a tempo determinato che abbiano almeno sei mesi di servizio alla data dell'erogazione.

Sostegno al reddito

Per finanziare il sostegno al reddito si sono utilizzate le quote oggi già destinate all'ente bilaterale senza nessun costo per i lavoratori, specificando che il finanziamento avviene attraverso la quota spettante alle imprese.

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Viene costituita una commissione tecnica che esaminerà i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.

TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO

Contratti a termine

Viene consentita la deroga al limite dei 36 mesi massimi per i contratti a termine, vincolando il datore di lavoro alla garanzia del diritto di precedenza nei contratti successivi. Chiaro che per noi, pur non essendo specificato, significa sia quelli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato. Si è di fatto estesa la normativa prevista per gli stagionali a tutti i contratti a termine.

Lavoro extra e di surroga

Si è esteso il lavoro extra e surroga anche ai giorni festivi ed al week end, ma è stato tolto dal contratto l'ipotesi di introdurre il lavoro a chiamata.

Appalto di servizi

E' certamente questa la parte più significativa del risultato negoziale. Si sono infatti stabiliti alcuni criteri per i servizi di pulizia ai piani nel caso di ipotesi di esternalizzazione. Innanzitutto si è maggiormente definita la procedura che nella prima fase deve avere lo scopo di mantenere "l'unicità aziendale" tentando di evitare di dare il servizio in appalto. Qualora questo negoziato non vada a buon fine si fissano i seguenti criteri da inserire nel contratto di appalto: che ai lavoratori e alle lavoratrici interessate alla esternalizzazione, dovrà essere applicato un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto).

Viene inoltre sancito che questi operatori non potranno essere trasferiti in altro servizio, e che queste disposizioni si applicheranno a tutti gli appalti che susseguiranno nel tempo.

Lavoratori stranieri

Si stabilisce l'impegno a promuovere i piani formativi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario. Gli Enti Bilaterali territoriali del settore Turismo dovranno inoltre attrezzarsi per svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno. L'ente bilaterale provvederà alla traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori.



CONTRATTO: I PUNTI QUALIFICANTI DELL'INTESA

TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO

Modalità di godimento del riposo settimanale

Resta fermo quanto previsto dal contratto in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni.

Vengono nel contratto messi alcuni punti fermi e limitazioni nell'applicazione della legge sul riposo settimanale. Innanzi tutto il riposo settimanale, quando fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Inoltre vengono fissate le causali di questo slittamento oltre il settimo giorno:

- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.

Apprendistato

Vengono ridefinite le ore formative per gli apprendisti:

- 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
- 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
- 80 ore medie annue per il livello sesto.

Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto.

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli incrementi salariali a regime, riparametrati, sono di 115 euro per il 4 livello per 14 mensilità secondo queste modalità:

livello	gen-10	set-10	mar-11	set-11	mar-12	set-12	apr-13	totale
A	14,26	21,38	21,38	21,38	21,38	35,63	28,49	163,90
B	13,20	19,80	19,80	19,80	19,80	32,99	26,37	151,76
1	12,30	18,44	18,44	18,44	18,44	30,74	24,57	141,37
2	11,24	16,86	16,86	16,86	16,86	28,09	22,46	129,23
3	10,60	15,90	15,90	15,90	15,90	26,50	21,18	121,88
4	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	115,00
5	9,38	14,07	14,07	14,07	14,07	23,45	18,74	107,85
6	9,02	13,53	13,53	13,53	13,53	22,55	18,02	103,71
6s	8,89	13,34	13,34	13,34	13,34	22,23	17,77	102,25
7	8,33	12,50	12,50	12,50	12,50	20,83	16,65	95,81

Per i lavoratori della ristorazione collettiva gli incrementi maturati sino a giugno saranno erogati nei sette mesi successivi a partire da mese di luglio 2010.

TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Part time post partum

I genitori con bambini sino al terzo anno di età, potranno richiedere la trasformazione in contratto temporaneo part time entro il 5% dei dipendenti dell'unità produttiva.

Aspettativa non retribuita

Questo è un aspetto di criticità del contratto: si introduce la non ripetibilità della richiesta dell'aspettativa non retribuita di 120 giorni anche nel caso di malattia.

TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE

Decorrenza e durata

Il contratto di fatto, pur erogando gli incrementi economici sin dal gennaio 2010, determinerà la durata triennale dalla firma definitiva, spostandone la scadenza all'aprile 2013.

INfilc@ms